

Assicurazione Contractor's All Risks appalti pubblici (schema tipo 2.3)

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni (DIP Danni)



Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A. Prodotto: "Polizza convenzione danni di esecuzione (C.A.R. Merloni)"

Documento realizzato il 01/10/2018

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto e alla natura sociale della Compagnia sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?: È un contratto di assicurazione multi garanzia dedicato alle imprese di costruzioni che, in base a quanto disposto dal Ministero delle Attività Produttive (che ha predisposto i testi normativi delle polizze assicurative con D.M. 123 del 12 Marzo 2004), sono obbligate a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori compresi i danni a terzi da responsabilità civile nel corso dei lavori.



Che cosa è assicurato?

Sono assicurabili due diverse Sezioni di assicurazione: Sez. A "Danni alle opere durante la loro esecuzione" e Sez. B "Responsabilità Civile durante l'esecuzione delle opere".

✓ Alla Sezione A – "Danni alle opere durante la loro esecuzione e Garanzia di manutenzione", in particolare sono assicurati i danni materiali e diretti alle Opere ed alle Opere preesistenti dovuti a:

- ✓ CROLLO
- ✓ INCENDIO, ESPLOSIONE, SCOPPIO
- ✓ EVENTI NATURALI E ATMOSFERICI
- ✓ ERRORE UMANO, IMPERIZIA, NEGLIGENZA
- ✓ SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO

✓ Alla Sezione B "Responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere" sono assicurati i danni arrecati accidentalmente a terzi, cioè la **RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)** in conseguenza di un fatto accidentale connesso con la costruzione delle opere (*si precisa che, ai sensi dell'art. 125, comma 2, il massimale deve essere pari almeno al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A, con un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro*).

Condizioni di assicurazione

L'assicurazione è prestata a condizione che:

- 1) per ogni opera sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale HDI può in qualunque momento avere accesso;
- 2) il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia stato verificato, come previsto dall'art. 112 della Legge;
- 3) venga fornita ad HDI copia del Capitolato Speciale di Appalto e del Contratto di Appalto o verbale di aggiudicazione, che formeranno parte integrante della polizza, da cui si possano desumere gli importi e la durata dei lavori;
- 4) per le opere assicurate siano effettuati i collaudi in corso d'opera, se previsti, e siano stati presentati i relativi elaborati, che formeranno parte integrante della polizza;
- 5) il Contraente abbia indicato ad HDI nei termini di tempo previsti dalla Legge i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Per ogni sinistro rimane a carico del Contraente uno scoperto o una franchigia fissa, come indicato nella Scheda tecnica.
- ✗ Per la RCT, l'Assicurato dà mandato ad HDI di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsarli ad HDI sulla base della quietanza sottoscritta dal danneggiato.
- ✗ La somma assicurata per ciascuna partita, o il massimale di RCT, rappresenta il limite massimo di indennizzo dovuto da HDI per tutti i sinistri che possono verificarsi durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.
Dopo ogni sinistro tale somma è ridotta con effetto immediato, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile. Il Contraente può richiedere il reintegro di tali somme/massimali; HDI può concedere tale reintegro richiedendo un premio sino ad un massimo di 5 volte il premio relativo all'entità del reintegro.



Ci sono limiti di copertura?

Per tutte le Sezioni di Polizza sono sempre esclusi:

- ! le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata, i danni da mancato lucro, ogni specie di danno indiretto, come, ad esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
- ! i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;
- ! le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
- ! i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato o delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere;
- ! i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'Assicurato o dai suoi preposti per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione; i difetti di rendimento dei beni assicurati.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi previsti alla Parte VI, Titoli I e II del Regolamento.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, così come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1919 del Codice Civile e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio assicurato, così come previsto dall'art. 1898 del Codice Civile.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa nei tuoi confronti per i danni pagati a terzi danneggiati.

Queste dichiarazioni hanno "valore essenziale" e costituiscono il presupposto per la validità ed efficacia del contratto.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene in unica soluzione in via anticipata per l'intera durata contrattuale.

Il premio deve essere pagato all'intermediario (Agenzia, Broker) che emette o rilascia la polizza, oppure direttamente alla Direzione di HDI.

Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, con la clausola di non trasferibilità, intestati ad HDI oppure all'Intermediario Assicurativo;
- bonifico bancario su c/c intestato ad HDI o all'Intermediario Assicurativo;
- bancomat o carta di credito/debito, se disponibile presso l'Intermediario Assicurativo;
- denaro in contanti nei limiti consentiti dalle norme vigenti;

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del Committente per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto.

HDI si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., il Committente, il quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo del Committente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.

Il premio iniziale e quello relativo a eventuali proroghe e/o aggiornamenti rimangono comunque acquisiti da HDI indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista nella Scheda tecnica.

Il "premio minimo annuo" della polizza, così come quello di rata, non può essere inferiore a € 200,00.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda tecnica:

- a. decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dal Contraente o dal Committente, fermo il disposto dell'art. 1901 codice civile;
- b. cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato provvisorio di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella Scheda tecnica, e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
- c. nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate;
- d. l'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti delle opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.



Come posso disdire la polizza?

Le condizioni di polizza non prevedono per il Contraente il diritto di recedere dal contratto a seguito di ripensamento entro un determinato termine dalla stipula né a seguito di sinistro.